

Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Modifica dell'8 settembre 2010

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2007¹ sugli assegni familiari è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 4 capoverso 3, 13 capoverso 4, 21b capoverso 1, 21e e 27 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2006² sugli assegni familiari (LAFam),

Titolo prima dell'art. 18a

Sezione 4a: Registro degli assegni familiari

Art. 18a Contenuto del registro degli assegni familiari

¹ Il registro degli assegni familiari contiene i seguenti dati:

- a. numero d'assicurato, cognome, nome, data di nascita e sesso del figlio che dà diritto all'assegno familiare;
- b. numero d'assicurato, cognome, nome, data di nascita e sesso dell'avente diritto;
- c. la relazione intercorrente tra il figlio e l'avente diritto;
- d. la situazione occupazionale dell'avente diritto;
- e. il servizio competente per il calcolo e il versamento dell'assegno conformemente all'articolo 21c LAFam;
- f. l'agenzia o il servizio di compensazione competente per la gestione della pratica, qualora non si trattasse del servizio di cui alla lettera e;
- g. il tipo di assegno familiare;
- h. la base legale dell'assegno familiare;

¹ RS 836.21

² RS 836.2

- i. l'inizio e la fine del diritto;
- j. il datore di lavoro, nel caso in cui la cassa di compensazione per assegni familiari cui è affiliato lo richieda.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali emana direttive sui dettagli dei dati da registrare.

Art. 18b Servizi autorizzati all'accesso

I seguenti servizi sono autorizzati ad accedere al registro degli assegni familiari mediante procedura di richiamo:

- a. i servizi di cui all'articolo 21c LAFam;
- b. i servizi svizzeri competenti per il coordinamento degli assegni familiari nelle relazioni internazionali;
- c. le autorità cantonali che esercitano la vigilanza conformemente all'articolo 17 capoverso 2 LAFam;
- d. l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 27 capoverso 2 LAFam e all'articolo 72 capoverso 1 primo periodo LAVS;
- e. la Segreteria di Stato dell'economia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 83 capoverso 1 della legge del 25 giugno 1982³ sull'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 18c Eccezioni al pubblico accesso

¹ Le autorità competenti per le adozioni e le misure di protezione dell'infanzia, a tutela del bene del figlio, possono ordinare all'Ufficio centrale di compensazione di renderne i dati inaccessibili al pubblico.

² L'Ufficio centrale di compensazione rende inaccessibili i dati entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell'istruzione.

Art. 18d Obbligo di notifica

¹ Se i servizi di cui all'articolo 21c LAFam approvano una richiesta di assegni familiari o procedono a una modifica che incide sul diritto all'assegno, notificano all'Ufficio centrale di compensazione i dati di cui all'articolo 18a capoverso 1 entro un giorno lavorativo.

² I datori di lavoro comunicano costantemente ai servizi di cui all'articolo 21c LAFam i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di notifica conformemente al capoverso 1. Se vengono a conoscenza di una modifica che incide sul diritto all'assegno, la notificano entro dieci giorni lavorativi.

³ RS 837.0

Art. 18e Controllo dell'adempimento dell'obbligo di notifica

¹ L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali controlla almeno una volta l'anno il numero delle notifiche effettuate da ognuno dei servizi di cui all'articolo 21c LAFam.

² Se constata lacune o presume inadempienze invita il servizio interessato a fornire i dati richiesti entro un determinato termine.

³ Se il servizio non dà seguito alla richiesta, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ne informa la competente autorità di vigilanza.

Art. 18f Trasmissione e trattamento dei dati

¹ La trasmissione dei dati tra i servizi di cui all'articolo 21c LAFam avviene per via elettronica.

² Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, l'Ufficio centrale di compensazione immette i dati nel registro degli assegni familiari.

³ I servizi di cui all'articolo 21c LAFam sono responsabili dell'esattezza dei dati.

Art. 18g Collaborazione

¹ I servizi di cui all'articolo 21c LAFam collaborano all'esercizio e allo sviluppo del registro degli assegni familiari.

² In particolare possono formulare proposte di sviluppo e prendere posizione sulle proposte della Confederazione.

Art. 18h Protezione dei dati e sicurezza informatica

¹ La protezione dei dati e la sicurezza informatica sono retti:

- a. dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. dagli articoli 8–10 dell'ordinanza del 26 settembre 2003⁵ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale;
- c. dalle istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004⁶ sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

² L'Ufficio centrale di compensazione, i servizi di cui all'articolo 21c LAFam e i datori di lavoro adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati.

⁴ RS 235.11

⁵ RS 172.010.58

⁶ Disponibili in forma elettronica sul sito Internet del CIC:
<http://www.isb.admin.ch/themen/sicherheit/00150/00836/index.html?lang=it>.

Art. 18i Durata della conservazione

¹ I dati del registro degli assegni familiari sono conservati per cinque anni a decorrere dal mese in cui termina il diritto all'assegno familiare; alla scadenza del termine sono sottoposti all'Archivio federale per l'archiviazione.

² I dati giudicati privi di valore archivistico dall'Archivio federale sono distrutti.

Art. 23a Disposizioni transitorie della modifica dell'8 settembre 2010

¹ Il registro degli assegni familiari entra in funzione nel corso del 2011. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la data d'intesa con l'Ufficio centrale di compensazione e ne informa i servizi di cui all'articolo 21c LAFam con almeno due mesi d'anticipo.

² Entro il 15 del mese precedente l'entrata in funzione del registro degli assegni familiari i servizi di cui all'articolo 21c LAFam comunicano all'Ufficio centrale di compensazione i dati secondo l'articolo 18a capoverso 1 per tutti gli assegni familiari versati a partire dalla data d'entrata in funzione del registro.

II

L'ordinanza UCC del 3 dicembre 2008⁷ è modificata come segue:

Art. 6 lett. a

I compiti delle unità dell'UCC sono regolati nel modo seguente:

- a. Ufficio centrale di compensazione: articolo 71 della legge federale del 20 dicembre 1946⁸ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), articolo 174 OAVS, articolo 21a della legge del 24 marzo 2006⁹ sugli assegni familiari e articoli 18a–18i OAFami;

III

La presente modifica entra in vigore il 15 ottobre 2010.

8 settembre 2010

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁷ RS 831.143.32

⁸ RS 831.10

⁹ RS 836.2